



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare N. 10677 DEL 26.03.2014

Ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

*Alle banche e agli intermediari finanziari
interessati*

All'ABI – Associazione bancaria italiana

All'Assilea – Associazione italiana leasing

1. PREMESSA

Come previsto dall'articolo 14 del decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014 (nel prosieguo "decreto"), con circolare sono indicate le modalità attuative della misura agevolativa. Con la circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567 sono stati forniti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del *decreto*. Con la presente circolare vengono di seguito fornite ulteriori istruzioni e precisazioni utili alla migliore attuazione degli interventi.

2. TERMINI PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera e) del *decreto* ai sensi del quale il finanziamento deve "essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento", nonché alle conseguenti clausole, e, in particolare, agli articoli 7.6 e 11.1 (viii) della Convenzione del 14 febbraio 2014 stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (nel prosieguo "*CDP*"), si chiarisce che dette previsioni sono da intendersi rispettate anche nel caso di erogazioni, sempre entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti, dell'intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l'univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie.

In tal caso:

- a) la cessione in garanzia a *CDP*, per l'intero importo del finanziamento all'impresa beneficiaria, avverrà al momento dell'erogazione sul conto tecnico dedicato;
- b) i soggetti finanziatori disporranno nel tempo i pagamenti, in favore, a seconda dei casi, delle imprese beneficiarie ovvero direttamente dei fornitori, a valere sulle disponibilità dei conti tecnici dedicati, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione definiti contrattualmente e, comunque, nel caso della locazione finanziaria, ove non fosse previsto un periodo di prelocazione, entro la data di consegna del bene, che dovrà avvenire non oltre dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento;
- c) il periodo di preammortamento e il periodo di prelocazione del finanziamento, ove previsti contrattualmente, decorreranno dall'erogazione delle somme da parte della banca/intermediario finanziario sul conto tecnico dedicato;
- d) al termine del periodo di preammortamento o di prelocazione ovvero alla consegna del bene nel caso della locazione finanziaria per la quale non sia contrattualmente previsto un periodo di prelocazione, eventuali importi residui sui conti tecnici dedicati saranno oggetto di estinzione anticipata, con conseguente riduzione del finanziamento, rideterminazione del contributo e restituzione della corrispondente quota di provvista a *CDP*, sulla base della vigente disciplina normativa e convenzionale.

3. PRECISAZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI DE MINIMIS

Successivamente all'emanazione del *decreto* sono intervenuti i nuovi regolamenti della Commissione europea in materia di aiuti de minimis per i diversi settori, ad eccezione della pesca e acquacoltura, e pertanto si ritiene opportuno precisare quanto riportato nel seguito.

3.1 La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'articolo 7 comma 1 del *decreto* con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa, per le imprese diverse da quelle agricole e della pesca, al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3.2 La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'articolo 7 comma 2 del *decreto* con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi riferita anche, per le imprese agricole, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Pertanto qualora l'impresa benefici di aiuti che ricadano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità ed i limiti ivi previsti.

4. PRECISAZIONI SULLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

4.1 Come previsto dal *decreto* per i diversi settori si applicano i regolamenti di esenzione pertinenti. Nel dettaglio, relativamente alla definizione di impresa in difficoltà, si deve fare riferimento agli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*, pubblicati nella GU C 244 dell'1/10/2004, da applicare in toto salvo diversa specificazione. Si precisa pertanto che, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione per le imprese del settore della produzione di prodotti agricoli, un'impresa in difficoltà è quella definita dagli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*, come peraltro previsto nell'articolo 5 comma 7 del *decreto*.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

DIV. VI/AM

